



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016

PRIMA RATA DI ACCONTO SCADENZA 16.06.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

Che il 16 Giugno 2016 scade il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU).
L'IMU si applica a fabbricati e aree fabbricabili, mentre i terreni agricoli sono esenti, essendo il Comune di Marineo classificato comune montano.

L'IMU non si applica:

- 1 - abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali "A1", "A8" e "A9" cosiddette case di lusso;
- 2 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali "A1", "A8" e "A9";
- 3 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- 4 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- 5 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- 6 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione dal personale, in servizio permanente, appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali "A1", "A8" e "A9";
- 7 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008.
- 8 - in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (assimilazione per legge dal 2015 Legge 23.05.2014 n. 80).



COMODATI A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015 stabilità 2016)

Dal 1° Gennaio 2016 la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per approfondimenti si rimanda alla Risoluzione 1/DF del 17/02/2016. e prot. 8876/08.04.16 termini per la registrazione del contratto verbale di comodato.. Si ricorda, inoltre, che il possessore dell'immobile deve presentare la dichiarazione IMU, per comunicare i dati degli immobili concessi in comodato entro il 30/06/2017 allegando copia del modello 69 presentato all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto indicata nel modello 69.

BASE IMPONIBILE:

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5)

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione;

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2016.

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Per l'anno 2016 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del precedente anno 2015. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote approvate per il 2016.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (Legge n. 208/2015 di stabilità 2016)

Per l'anno 2016, sono confermate le aliquote IMU approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25/07/2014

	Fattispecie imponibili	Aliquote 2016
1	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ivi dimorante e residente.	0,40%
2	Abitazione concessa in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo nel comune.	0,40%
3	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D/1	1,06%
4	Tutti gli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili	0,76%

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindi giorni è computato per intero. Sul sito comunale www.comune.marineo.pa.it nella sezione TRIBUTI COMUNALI è disponibile il "calcolo" che permette di calcolare l'imposta nonché stampare il modello F24 per il pagamento.

VERSAMENTI:

1^ RATA ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

2^ RATA SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016

(resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2016)

I versamenti vanno effettuati tenendo presente che:

- I versamenti dell'IMU possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sulla home banking del proprio conto corrente, mediante il modello F24 disponibile presso la banche, poste italiane e sul medesimo sito del Comune di Marineo all'indirizzo www.comune.marineo.pa.it nella sezione TRIBUTI COMUNALI "modulistica"

- Il codice catastale comune da indicare è: **E957** - Esclusivamente per le unità immobiliari classificate nella Cat. D nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo..
- Non è dovuto il versamento se l'imposta complessiva per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU COMUNE	CODICE IMU STATO
Abitazione principale	3912	NO
Aree fabbricabili	3916	NO
Altri fabbricati	3918	NO
Fabbricati di categoria D	3930	3925

DICHIARAZIONI:

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito internet del comune in versione PDF editabile.

REGOLARIZZAZIONE ERRATI VERSAMENTI:

Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo Stato anziché al Comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147

AVVERTENZE:

L'ufficio tributi comunale non effettuerà servizi di calcolo dell'imposta se non in presenza di visure catastali da esibire a cura del soggetto passivo.

MARINEO, 19.05.2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo